




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3201

Misure urgenti in materia di assegno temporaneo
per figli minori

*(Conversione in legge del DL 79/2021 – Approvato dal Senato
A.S. 2267)*

N. 342 – 20 luglio 2021



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3201

Misure urgenti in materia di assegno temporaneo
per figli minori

*(Conversione in legge del DL 79/2021 – Approvato dal Senato
A.S. 2267)*

N. 342 – 20 luglio 2021

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
EFFETTI FINANZIARI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA.....	- 4 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLI 1-3.....	- 4 -
ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI	- 4 -
ARTICOLO 4.....	- 10 -
COMPATIBILITÀ CON ALTRE PRESTAZIONI	- 10 -
ARTICOLO 5.....	- 12 -
MAGGIORAZIONE DEGLI IMPORTI DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE	- 12 -
ARTICOLO 6.....	- 14 -
RIFINANZIAMENTO DEI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE	- 14 -
MONITORAGGIO DEI LIMITI DI SPESA RELATIVI AI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE.....	- 15 -
ARTICOLO 8.....	- 17 -
DISPOSIZIONI FINANZIARIE	- 17 -

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

A.C.	3201
Titolo:	Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatrice per la	Noja
Commissione di merito:	
Gruppo:	IV
Commissione competente:	XII (Affari sociali)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame, approvato con modificazioni dal Senato (S. 2267), dispone la conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.

Il testo iniziale del decreto legge è corredato di relazione tecnica, tuttora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni. Al momento della predisposizione della presente Nota non risulta trasmessa la relazione tecnica aggiornata rispetto alle modifiche apportate dal Senato.

Nel corso dell'esame al Senato il Governo ha fornito, con apposita Nota, chiarimenti in risposta a richieste di chiarimenti emerse nel corso dell'esame¹. Di tali elementi si dà conto nella presente Nota.

Gli emendamenti approvati dal Senato non sono inoltre corredati di relazione tecnica.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalla relazione tecnica dalla documentazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

¹ Nota tecnica depositata in data 6 luglio 2021.

EFFETTI FINANZIARI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA

Gli effetti indicati dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo possono essere esposti come segue:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese	3.000,0			3.000,0		
Totale oneri	3.000,0			3.000,0		
Minori spese	3.000,0			3.000,0		
Totale coperture	3.000,0			3.000,0		
Variazione netta entrate	0,00			0,00		
Variazione netta spese	0,00			0,00		

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1-3

Assegno temporaneo per i figli minori

Le norme introducono una misura temporanea, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, in favore dei nuclei familiari che non hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare² e rispondono a determinati requisiti (articolo 1).

Con riferimento ai requisiti, la norma prevede che oltre all'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) i nuclei familiari devono essere in possesso al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

- 1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- 2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- 3) essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;

² Di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 1988. La normativa richiamata disciplina l'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF). L'ANF è una prestazione economica erogata dall'INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi. Il riconoscimento e la determinazione dell'importo dell'assegno avvengono tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso.

- 4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

La misura consiste nell'erogazione di un assegno su base mensile, il cui importo è determinato - in base alle soglie di ISEE - dalla tabella di cui all'Allegato 1³ al provvedimento in esame (cui si rinvia). Gli importi di cui all'Allegato 1 sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità.

Sulla base di quanto indicato dal citato Allegato, l'assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall'ISEE. Le modalità sono quelle richiamate all'art. 2. In particolare per ciascun figlio minore l'importo di base dell'assegno (per la fascia ISEE fino a 7.000 euro) è pari a 167,5 euro mensili. Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l'importo di base viene maggiorato del 30% su ciascun figlio. Il nucleo familiare non ha diritto all'assegno, se l'ISEE è superiore a 50.000.

La norma stabilisce che il beneficio di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 4, comma 3 (erogazione dell'assegno congiuntamente al reddito di cittadinanza), sia riconosciuto dall'INPS nel limite massimo complessivo di 1.580 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa anche in via prospettica e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 1.580 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 8 del provvedimento in esame (articolo 2).

Le norme disciplinano le modalità di presentazione della domanda all'INPS (in modalità telematica o attraverso gli Istituti di patronato) ed escludono l'assegno dalla concorrenza alla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (articolo 3).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Assegno temporaneo per i figli	1.580,0			1.580,0			1.580,0		

³ La relazione tecnica precisa che nella tabella allegata al testo di legge sono riportati gli importi che spettano a ciascun figlio in funzione di scaglioni ISEE di ampiezza pari a 100 euro. Gli importi spettanti per ciascun figlio sono differenziati per i nuclei in cui siano presenti uno o due figli e per i nuclei in cui siano presenti tre o più figli.

La relazione tecnica stima una spesa di competenza pari a 1.828 milioni di euro per il secondo semestre 2021, come evidenziato dalla tabella che segue:

	Nuclei (mln)	Figli (mln)	Risorse (mld)
1 figlio	0,9	0,9	0,6
2 figli	0,7	1,4	0,8
più di 2 figli	0,1	0,5	0,4
Totale	1,8	2,7	1,8

Fonte: RT

La RT precisa che nell'ambito di tale stima il peso rivestito dalla maggiorazione di 50 euro spettante per i figli minori disabili è quantificabile in circa 4 milioni di euro e che la platea di beneficiari del nuovo assegno è costituita da 1,8 milioni di famiglie non titolate alla fruizione degli ANF. In tali famiglie sono presenti circa 2,7 milioni di figli minori.

La RT evidenzia che il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio.

La RT ribadisce che per ciascun figlio minore l'importo di base dell'assegno è pari a 167,5 euro mensili. Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l'importo di base viene maggiorato del 30% su ciascun figlio. Gli importi mensili dell'assegno sono pertanto così determinati, per ISEE fino a 7.000 euro:

N° figli minori	Importo mensile (euro)
1	167,5
2	335,0
3	653,4
4	871,2
5	1089,0

Fonte: RT

La RT precisa che la spettanza dell'assegno viene determinata in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che non deve essere superiore a 50.000 euro. In particolare l'importo sopra determinato:

- spetta pienamente per un ISEE non superiore a 7.000 euro;

- per un ISEE superiore a 7.000 euro e non superiore a 15.000 euro: si riduce in maniera lineare fino ad assumere un valore pari al 50% in corrispondenza di un ISEE pari a 15.000 euro;
- per un ISEE superiore a 15.000 euro e non superiore a 40.000 euro: si riduce in maniera lineare fino ad assumere, in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro, un valore pari a 30 euro mensili per ciascun figlio minore nei nuclei con uno o due figli, 40 euro mensili per i nuclei con tre o più figli;
- per un ISEE superiore a 40.000 euro e non superiore a 50.000 euro: si mantiene costante a un valore pari a 30 euro mensili per ciascun figlio minore nei nuclei con uno o due figli, 40 euro mensili per i nuclei con tre o più figli;
- per un ISEE superiore a 50.000 euro l'assegno non spetta.

La RT afferma che la stima degli effetti finanziari è stata effettuata mediante il modello di microsimulazione Tax-Ben del Dipartimento delle Finanze. Il modello ricostruisce la condizione economica e sociale delle famiglie italiane sulla base del campione Istat Eu-Silc integrato con dati di fonte amministrativa.

In particolare, le informazioni degli individui del campione sono integrate, mediante *matching* (abbinamento) puntuale, con i dati provenienti dalle dichiarazioni fiscali, dagli archivi catastali, dall'anagrafe dei rapporti finanziari, dall'estratto contributivo, dal casellario pensionistico e da altri archivi di fonte amministrativa. Una procedura di ottimizzazione genera un vettore di nuovi pesi in grado di replicare in aggregato le principali grandezze economiche (redditi e patrimoni) rilevanti per le analisi. Sono stati individuati i nuclei destinatari del provvedimento in base alla presenza e al numero di figli minori, nonché in base alla mancanza di requisiti per l'accesso ai trattamenti ANF; per quanto riguarda i requisiti di accesso di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), n. 1 e n. 4, si precisa che la base dati utilizzata non consente di distinguere, tra i cittadini non italiani, quelli che risiedono in Italia da oltre sei mesi. Le stime, quindi, hanno carattere prudenziale, poiché sono stati considerati tutti i nuclei di cittadini residenti con figli minori.

Per i nuclei individuati è stato quindi ricostruito l'indicatore ISEE sulla base di tutte le informazioni personali, reddituali e patrimoniali disponibili. Il livello dell'ISEE ha consentito di posizionare ciascun nucleo in un preciso scaglione della tabella degli importi, determinando in maniera puntuale il valore da moltiplicare per il numero di figli presenti.

La Nota tecnica del 6 luglio 2021 per quanto riguarda la maggiorazione per i figli disabili, precisa che questa è stata attribuita a tutti i figli minori che il modello individua come disabili. Da fonte amministrativa la condizione di disabilità è derivabile da due informazioni: la condizione di "figlio a carico disabile" dichiarata nel quadro dichiarativo FA dai genitori, oppure dalla titolarità di trattamenti specifici per la disabilità. In via prudenziale è stata considerata in via complementare anche una terza fonte, ovvero le informazioni rilevate dall'indagine Silc in merito ai trattamenti di invalidità. Avendo utilizzato pertanto, la totalità delle informazioni esistenti, non si ritiene sussistano particolari motivi di sottostima del fenomeno.

La Nota evidenzia che in linea generale le stime sono improntate a un duplice criterio di prudenzialità: l'assegno è stato calcolato per 6 mesi, senza tener conto delle nascite avvenute nel corso del semestre alle quali l'assegno verrà corrisposto per un numero inferiore di mesi. L'assegno, inoltre, è stato attribuito a tutti i nuclei in condizione di farne richiesta, non tenendo conto del fatto che alcuni di questi, specie tra quelli a reddito più alto, potrebbero di fatto non presentare domanda.

In merito alla carezza di una disposizione che preveda il blocco delle erogazioni in caso di raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, la Nota fa presente che l'erogazione del beneficio è espressamente sottoposta ad un limite massimo complessivo di spesa e che è previsto il monitoraggio del rispetto di tale limite da parte dell'INPS.

Sulle eventuali difficoltà nel calcolo della spesa ai fini del rispetto del relativo limite, la Nota precisa che tali difficoltà non potranno presentarsi in quanto l'assegno è determinato sin dall'origine tenendo conto dell'interazione con il reddito di cittadinanza.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia in primo luogo che la relazione tecnica descrive il procedimento di quantificazione effettuato utilizzando un modello di microsimulazione Tax-Ben, ma non fornisce tutti i dati necessari ad una verifica puntuale della stima dell'onere recato dalla norma in esame - o almeno ad un congruo riscontro del suo ordine di grandezza - quali ad esempio la distribuzione della platea potenziale per classi di ISEE e per numero di componenti e gli importi medi, per classi di ISEE, considerati per la stima dell'onere. Ai fini di una verifica, sia pur di massima, delle quantificazioni, appare quindi necessario che siano esplicitati tali dati.

Con riferimento al procedimento di quantificazione, si prende atto che i criteri adottati, come indicati dalla RT e dalla Nota del Governo del 6 luglio 2021, appaiono ispirati a criteri di prudenzialità: si fa riferimento, in particolare, agli elementi di valutazione forniti, che precisano che l'assegno è stato calcolato per 6 mesi, senza tener conto delle nascite avvenute nel corso del semestre e che è stata prevista l'attribuzione a tutti i nuclei in condizione di farne richiesta, non tenendo conto del fatto che alcuni di questi, specie tra quelli a reddito più alto, potrebbero di fatto non presentare domanda: in merito a tali profili non si formulano dunque osservazioni. In merito all'efficacia del meccanismo previsto dalle norme in esame, finalizzato al rispetto del tetto di spesa pari a 1.580 milioni di euro per l'anno 2021, si fa invece presente quanto segue.

In proposito, si evidenzia che l'indicazione recata dal comma 3 di un onere di 1.580 milioni di euro, anziché di 1.828 milioni, deriva dal fatto che vengono scomutate dall'onere le risorse già erogate a legislazione vigente in relazione al RdC per la presenza di soggetti minori nel nucleo beneficiario. In sostanza tali somme assorbono una quota del nuovo trattamento, il cui onere effettivo si riduce corrispondentemente - appunto, dei 248 milioni di euro, portando l'onere totale da 1.828 a 1.580 milioni di euro (si veda anche l'articolo 4).

Testualmente, la norma configura tale onere in termini di tetto di spesa. L'effettiva osservanza di tale limite, tuttavia, è rimessa ad un dispositivo normativo parzialmente diverso da quello previsto in casi analoghi.

Si rammenta, infatti, che l'articolo 2, comma 3, prevede che il beneficio sia riconosciuto entro un tetto massimo (primo periodo) e che l'INPS effettui il consueto monitoraggio a salvaguardia del tetto di spesa (secondo periodo), ma – a differenza di quanto previsto in altri casi (per il reddito di cittadinanza: art. 12, comma 9 del DL n. 4/2019; per taluni ammortizzatori sociali: art. 4 DL n. 99/2021, artt. 40 e 44 DL n. 73/2021, per congedi per genitori e bonus baby-sitting in pendenza della crisi pandemica: art. 2 del DL 30/2021 ecc.) - non è espressamente prevista la sospensione o cessazione dell'accettazione di nuove domande nel caso di raggiungimento, anche in via prospettica, del tetto di spesa.

Considerato, dunque, che il conseguimento dei benefici previsti dal decreto in esame parrebbe configurato quale vero e proprio diritto soggettivo (al sussistere dei pertinenti requisiti) e tale da non presentare margini di modulabilità, appare necessario acquisire l'avviso del Governo circa l'effettiva idoneità del meccanismo procedurale prefigurato a salvaguardare, tramite il blocco o la rimodulazione delle erogazioni, l'osservanza del limite di spesa nell'ipotesi di raggiungimento di quest'ultimo, anche in via prospettica.

Si segnala che la Commissione Bilancio del Senato, in data 6 luglio 2021 ha espresso un parere non ostativo sul testo con la seguente osservazione: "per quanto concerne la configurazione dell'onere dell'assegno temporaneo come tetto di spesa, disposta dall'articolo 2, comma 3, pur prendendo atto delle rassicurazioni sulla sostenibilità finanziaria del tetto, si rappresenta tuttavia l'assenza di un meccanismo di rimodulazione o di blocco di ulteriori erogazioni in prossimità del raggiungimento del tetto medesimo. Altresì, il riconoscimento del beneficio entro un limite massimo complessivo di spesa non risulta pienamente compatibile con l'attribuzione di un diritto soggettivo come sembrerebbe essere quello alla percezione dell'assegno temporaneo previsto dal decreto-legge in esame".

ARTICOLO 4

Compatibilità con altre prestazioni

Le norme stabiliscono che il beneficio dell'assegno per figli minori di cui all'articolo 1 è compatibile con il Reddito di cittadinanza (RdC)⁴ e con la fruizione di eventuali altri benefici in denaro a favore dei figli a carico erogati dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, nonché, nelle more dell'attuazione della legge n. 46 del 2021 (legge delega per l'istituzione dell'assegno unico per i figli minori), con le misure indicate all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della medesima legge n. 46 del 2021 (assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; assegno di natalità; premio alla nascita; fondo di sostegno alla natalità; detrazioni fiscali), con esclusione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 1988.

Si prevede che in caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell'assegno di cui all'articolo 1, la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata sia presentata entro due mesi dalla data della variazione. La prestazione decade d'ufficio dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione ISEE aggiornata, ovvero è adeguata nel caso in cui i nuclei familiari abbiano presentato contestualmente una nuova domanda di assegno temporaneo.

La norma dispone che per i nuclei familiari percettori di RdC, l'INPS corrisponde d'ufficio, a valere sul limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del provvedimento in esame, l'assegno di cui all'articolo 1 congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità. Il beneficio complessivo è determinato sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di RdC relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019. Inoltre, la norma stabilisce che, per la determinazione del reddito familiare⁵ ai fini dell'ammissibilità al RdC, l'assegno temporaneo in esame non si computa.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica stima un risparmio complessivo, calcolato su base annua, pari a circa 496 milioni di euro. Su base semestrale la quota di assegno assorbita dal reddito di cittadinanza è pari a circa 248 milioni di euro per l'anno 2021.

Al fine di stimare la quota di assegno assorbito dal reddito di cittadinanza, la RT utilizza la seguente formula:

⁴ Di cui al decreto-legge n. 4 del 2019.

⁵ Di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), n. 4), del decreto-legge n. 4 del 2019.

$$\text{ImportoRdc} * \left[\frac{\sum_i qm_i}{Q} \right]$$

dove:

qm_i è il parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019, riferita a ciascun minore (i) presente nel nucleo;

Q è la somma dei parametri della scala di equivalenza considerati ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019, riferita a tutti i componenti del nucleo.

Ai fini della determinazione della componente derivante dall'applicazione della formula sopra descritta, la RT prende in considerazione i nuclei percettori, con almeno un minore, di RdC nell'anno 2020. Nella tabella che segue, contenuta nella RT, sono riportati alcuni elementi utili ai fini della valutazione degli importi. La stima è ottenuta moltiplicando il numero di nuclei interessati (404.459) per l'importo medio mensile della componente assorbita dal reddito di cittadinanza (138,34 euro) e per il numero medio di mensilità percepite (8,9).

Distribuzione dei nuclei beneficiari di almeno una mensilità di Reddito/Pensione di cittadinanza nell'anno di riferimento per classi di Isee.

Classe Isee	Anno 2020 (Gennaio - Dicembre)					Stima effetti finanziari		
	Situazione attuale					Importo medio mensile		
	Numeo nuclei	di cui Nuclei con Anf 2020	Importo medio mensile Anf	Importo medio mensile percepito RdC	Numero medio di mensilità percepite RdC	Numeo nuclei	componente integrata	Numero medio di mensilità percepite
Nuclei con 1 minore	268.404	59.699	134	617,80	8,5	208.705	83,93	8,7
Nuclei con 2 minore	192.180	59.095	239	658,09	8,7	133.085	167,65	9,0
Nuclei con 3 o più minori	93.222	30.553	389	660,13	8,8	62.669	250,15	9,1
Totale nuclei con minori	553.806	149.347	229	639,18	8,6	404.459	138,34	8,9

Letture archivi 7 aprile 2021

La Nota tecnica del 6 luglio 2021 precisa che il valore del numero di nuclei con minori riportato dalla tabella inserita nella RT, pari a 553.806 è riferito al numero dei nuclei che hanno percepito almeno una mensilità del beneficio nell'anno 2020 (dato di flusso), considerandone il numero effettivo di mensilità percepite (4,5 mesi circa); il dato riscontrato nel "Report trimestrale Rei RdC Rem Aprile 2019 – Marzo 2021", pari a 386.245, invece, si riferisce al numero di nuclei con minori che hanno percepito la mensilità di marzo 2021 (dato di *stock*). La Nota chiarisce inoltre che, proprio perché sono stati considerati i nuclei con il numero di mensilità effettivamente percepite, l'importo medio mensile tiene conto della sospensione del RdC per un mese, dopo 18 mesi di trattamento continuativo.

La Nota fa presente inoltre che osservando l'evoluzione nel tempo dei nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza con minori si evince che il fenomeno è in crescita anche nel 2021,

pertanto la stima effettuata sui beneficiari dell'anno 2020 tenendo conto delle mensilità effettivamente percepite contiene implicitamente un elemento di prudenza.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti e degli elementi di valutazione forniti nel corso dell'esame svolto presso il Senato.

ARTICOLO 5

Maggiorazione degli importi degli Assegni per il nucleo familiare

Le norme dispongono che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, gli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, relativi all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 1988, per i nuclei familiari fino a due figli sono maggiorati di 37,5 euro per ciascun figlio, mentre per i nuclei familiari di almeno tre figli sono maggiorati di 55 euro per ciascun figlio.

Agli oneri derivanti dalla maggiorazione in esame, valutati in 1.390 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Maggiorazione ANF	1.390,0			1.390,0			1.390,0		

La relazione tecnica stima il maggior onere in 1.390 milioni di euro per l'anno 2021.

Il procedimento di stima prende in considerazione i dati degli archivi gestionali dell'INPS, dai quali sono stati estrapolati i dati relativi all'anno 2019 - tabelle con figli (11-19) e senza figli (20A-21D).

Il maggior onere della disposizione è stato calcolato sui beneficiari dell'anno 2019, in quanto il 2020 risente dell'effetto Covid-19 ed è meno in linea con il trend storico.

Il procedimento di stima descritto dalla RT ha comportato i seguenti passaggi:

- sono stati estratti dagli archivi i dati con riferimento ai lavoratori dipendenti a conguaglio del settore privato, il numero di percettori ANF e la relativa spesa per

prestazioni. Tale platea è composta da circa 2,7 milioni di nuclei (di cui con figli 2,5 milioni, con una spesa 2019 per ANF pari a 3.375,3 milioni di euro);

- sono state effettuate le simulazioni sulla distribuzione dei nuclei delle diverse tabelle in ragione del reddito e del numero di componenti ipotizzando prudenzialmente l'erogazione del beneficio a tutti per 5,5 mensilità (prudenziale rispetto alla situazione reale che presenta circa 10 mensilità annue) e l'invarianza della platea dei beneficiari per l'anno di applicazione della norma;
- per ciascuna tabella con figli (11-19), inoltre, sono stati desunti il numero di percettori distintamente per classi di reddito e per numero di componenti. A tali numerosità sono stati applicati, per 5,5 mesi, sia gli importi previsti a normativa vigente sia i nuovi importi derivanti dalle maggiorazioni sopra descritte pervenendo alla definizione di un maggior onere relativo ai lavoratori dipendenti del settore privato a congruaggio pari a 930,6 milioni di euro, che rappresenta un incremento di circa il 26% della spesa complessiva dei nuclei familiari con figli;
- si è ipotizzata anche per le altre categorie di percettori di ANF (disoccupati, agricoltori, domestici, ecc.) una stessa percentuale di incremento dell'ANF conseguente all'applicazione delle maggiorazioni.

Nella tabella seguente, tratta dalla RT, sono riportati gli effetti finanziari complessivi derivanti dalla proposta in esame per i lavoratori dipendenti del settore privato pari a 1.133,2 milioni di euro.

**Maggiori oneri per incremento ANF in cifra fissa
(Importi in milioni di euro)**

Descrizione	Rendiconto 2019 GPT + GIAS (dati economici)	Di cui con figli	Di cui senza figli	Maggior onere per incremento ANF in cifra fissa
		Tabelle 11-19	Tabelle 20A-21D	Tabelle con figli 11-19
Assegni per il nucleo familiare:				
ai lavoratori dipendenti tramite DM	3.610,1	3.539,1	71,0	930,6
ai lavoratori disoccupati non agricoli	260,8	255,7	5,1	67,2
ai lavoratori dipendenti agricoli	392,9	385,2	7,7	101,2
ai lavoratori domestici	96,1	94,2	1,9	24,7
ai lavoratori disoccupati agricoli	30,3	29,7	0,6	7,8
ai lavoratori dipendenti non agricoli	5,9	5,8	0,1	1,5
ai lavoratori disoccupati in mobilità	0,7	0,7	-	0,2
ai pensionati	634,4		634,4	-
ai pensionati ex ENPALS	1,3		1,3	
ai lavoratori agricoli in cassa integrazione	-		-	
Totale ANF	5.032,5	4.310,4	722,1	1.133,2

Fonte: RT

In via prudenziale, la RT afferma che sono stati considerati i seguenti oneri:

- per tenere conto dei rischi della stima, gli effetti finanziari sulla platea di lavoratori dipendenti del settore privato vengono quantificati in 1.160 milioni; un incremento del 23% rispetto alla spesa complessiva registrata nel 2019.
- per i lavoratori dipendenti del settore pubblico si ipotizza un incremento della spesa lievemente superiore e pari a poco più del 30%. Questo comporta effetti finanziari per l'anno 2021 pari a 230 milioni di euro.

La Nota tecnica del 6 luglio 2021 conferma i dati di rendiconto 2019 (GPT+GIAS competenza economica) riportati nella Relazione tecnica, pari a 5.032,5 milioni di euro (importo economico di bilancio consuntivo al netto delle voci relative ai congedi matrimoniali a DM, congedi matrimoniali a pagamento diretto, trattamenti di famiglia in convenzione internazionale e AF erogati fino al 31.12.1987 complessivamente pari a 12,7 milioni di euro) in linea con i dati riportati nel Rendiconto sociale INPS 2019 pari a 5.046 milioni di euro. Con riferimento agli oneri per i lavoratori dipendenti del settore privato, la Nota precisa che dagli archivi gestionali dell'INPS sono stati estrapolati i dati relativi all'anno 2019, per le tabelle con figli (11-19) e senza figli (20A-21D), individuando, con riferimento ai lavoratori dipendenti a congruaggio del settore privato, il numero di percettori ANF e la relativa spesa per prestazioni. L'importo complessivo individuato è pari a 3.443,1 milioni di euro, di cui 3.375,3 milioni di euro per i nuclei con figli. Applicando la stessa proporzione al dato complessivo di rendiconto 2019 pari a 3.610,1 si perviene alla stima della quota parte dei nuclei con figli pari a 3.539,1 milioni di euro.

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto dei dati e degli elementi forniti nonché delle assunzioni esplicitate dalla relazione tecnica e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato e non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 6

Rifinanziamento dei Centri di assistenza fiscale

Le norme, in considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini del calcolo dell'ISEE, connesso anche al beneficio di cui all'articolo 1, nonché, più in generale, al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale previsto dalla legge n. 46 del 2021, incrementano per l'anno 2021, in misura pari a 30 milioni di euro, lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479, della legge n. 160/2019 previsto per i Centri di assistenza fiscale.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 479, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha stanziato a decorrere dall'anno 2020, 35 milioni di euro annui al fine di consentire la presentazione delle domande di

Reddito di cittadinanza (Rdc) e di Pensione di cittadinanza (Pdc) attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS, nonché per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai medesimi centri.

Agli oneri derivanti dalla norma in esame, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Incremento stanziamento Centri Assistenza Fiscale	30,0			30,0			30,0		

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l'onere configurato in termini di tetto di spesa.

ARTICOLO 7

Monitoraggio dei limiti di spesa relativi ai trattamenti di integrazione salariale

Le norme modificano l'articolo 8, comma 13, secondo periodo, del DL 41/2021, in materia di trattamenti di integrazione salariale, specificando che, ai fini dell'integrazione del complessivo limite di spesa riferito a tali trattamenti, sia in ogni caso reso disponibile l'importo di 707,4 milioni, stanziato per il 2021 dall'articolo 12, comma 13, del DL 137/2020 (decreto "ristori"). Il predetto importo è trasferito all'INPS e, qualora dovesse verificarsi il raggiungimento anche in via prospettica del limite di spesa di cui all'art. 8 comma 12 (pari a 4.880,2 milioni per il 2021, ripartito in limiti riferiti ai vari trattamenti), è attribuito dall'INPS medesimo per l'integrazione degli specifici limiti di spesa di cui al comma 13 del medesimo art. 8 (che, oltre ai predetti limiti di spesa richiama anche quelli stabiliti dall'art. 1, comma 312, della legge di bilancio 2021).

Il testo previgente dell'art. 8, comma 13, prevedeva che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i limiti di spesa relativi ai trattamenti di

integrazione salariale, potessero essere altresì integrati dalle eventuali risorse residue relative all'importo di 707,4 milioni di euro per l'anno 2021, di cui all'articolo 12, comma 13, del DL 137/2020.

La norma in esame pertanto prevede la possibilità di una diretta integrazione, senza la necessità di emanare un decreto interministeriale, per un importo pari a **707,4 milioni** dei limiti massimi delle risorse per l'anno 2021 relative ai suddetti trattamenti (cassa integrazione ordinaria e straordinaria, assegni ordinari e CISOA), pari a legislazione previgente – sulla base dell'art. 8, comma 12, del DL 41 e della legge di bilancio per il 2021 - a **complessivi 7.284,3 milioni di euro** (4.336,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, a 2.290,4 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e a 657,9 milioni di euro per i trattamenti di CISOA). L'incremento viene disposto a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 12, comma 13, del DL 137/2020, inerente i trattamenti di integrazione al reddito per periodi compresi tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2020.

A seguito dell'attività di monitoraggio, il complessivo limite di spesa per l'anno 2021 relativo ai trattamenti di cassa integrazione operai agricoli CISOA di cui al primo periodo del medesimo articolo 8, comma 13, è **ridotto di 300 milioni di euro** ed è corrispondentemente incrementato il complessivo limite di spesa per l'anno 2021 relativo ai trattamenti di cassa integrazione in deroga (comma 2).

La verifica del raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui all'articolo 8, comma 13, primo periodo, del DL 41/2021 è effettuata, sulla base del rapporto rilevato al 31 maggio 2021, tra le ore di integrazione salariale fruita rispetto alle ore autorizzate per il 2020. (comma 3).

La relazione illustrativa afferma che il comma 3 in pratica autorizza l'INPS ad ampliare il plafond di autorizzazioni delle domande relative alle causali COVID-19 della cassa integrazione ordinaria e in deroga e dell'assegno ordinario, fermo restando il rispetto dei limiti di spesa che saranno osservati con riferimento alle ore effettivamente fruita da parte delle aziende.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma quanto segue:

- in relazione al comma 1, trattasi di disposizione che, in luogo del previsto decreto ministeriale, reindirizza direttamente risorse riscontrate disponibili a legislazione vigente nel bilancio dello Stato e programmate in relazione ai saldi di finanza pubblica;
- con riferimento al comma 2, la disposizione, in luogo del previsto DM, sulla base dell'attività di monitoraggio modifica specifici limiti di spesa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Secondo i dati di monitoraggio alla data del 7 giugno, gli impegni di spesa relativi alle ore autorizzate per i provvedimenti del DL 41/2021 e L. 178/2020 sono circa 10 milioni di euro e, pertanto, appare congruo il

ridimensionamento del limite di spesa per i trattamenti CISOA previsto dalla disposizione in esame;

- per quanto riguarda il comma 3, si tratta di norma procedimentale diretta a esplicitare le modalità per la verifica del rispetto dei limiti di spesa per l'anno 2021 in materia di integrazioni salariali, senza modifica degli stessi.

La RT afferma infine che dall'articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Governo, con la Nota tecnica del 6 luglio 2021 depositata durante l'esame al Senato, ha confermato la piena attendibilità dei dati di monitoraggio finora raccolti anche in via prospettica, ribadendo la ragionevolezza della riduzione delle risorse stanziato per la cassa integrazione degli operai agricoli.

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento ai commi 1 e 2, che sostanzialmente integrano e rimodulano i limiti di spesa predisposti per il 2021 per i trattamenti integrativi del reddito, si prende atto di quanto affermato nella RT e ribadito nella Nota RGS presentata durante l'esame al Senato, riguardo alla disponibilità nel bilancio dei 707,4 milioni, di cui all'articolo 12, comma 13, del DL 137/2020, e ai dati di monitoraggio relativi alla CISOA (cassa integrazione agricola), secondo cui risulta congrua la riduzione del limite di spesa riferito a tali trattamenti per 300 milioni rispetto a quanto stanziato per il 2021. Poiché tale riduzione rappresenta circa la metà dello stanziamento originario (657,9 milioni per il 2021 per i trattamenti CISOA), sarebbero utili ulteriori indicazioni riguardo alla spesa che si prevede complessivamente di erogare per i predetti trattamenti nell'esercizio in corso.

In relazione al comma 3, che modifica la metodologia di monitoraggio delle ore di integrazione salariale allo scopo di tener conto di quelle fruite e non solo di quelle autorizzate, ferma restando la neutralità finanziaria della disposizione, che presenta natura procedurale, appare utile acquisire la valutazione del Governo riguardo all'incidenza di tale diversa metodologia rispetto alla verifica del raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa predisposti per l'utilizzo dei trattamenti di integrazione al reddito.

ARTICOLO 8

Disposizioni finanziarie

Le norme provvedono alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 2 e 6, pari a 1.610 milioni di euro per il 2021, e degli oneri derivati dall'articolo 5, valutati in 1.390 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione, per complessivi 3.000 milioni di euro per l'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa (Fondo assegno universale e servizi alla famiglia) di cui all'articolo 1, comma 339, della legge n. 160 del 2019.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 339, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha istituito il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Successivamente l'articolo 1, comma 7, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha incrementato la dotazione del Fondo di ulteriori 3.012 per l'anno 2021. Le predette risorse sono state ridotte di 446,1 milioni di euro per il 2021 e 400 milioni per il 2022 per far fronte agli oneri connessi alla proroga dell'assegno di natalità e delle norme sul congedo di paternità (rispettivamente commi 362 e 364 dell'articolo 1 della citata legge di bilancio 2021).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Minori spese correnti									
Riduzione Fondo assegno universale e servizi alla famiglia	3.000,0			3.000,0			3.000,0		

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

La Nota tecnica del 6 luglio 2021 conferma la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che parte delle risorse individuate dall'articolo 8 per il finanziamento degli interventi previsti dal provvedimento in esame è utilizzata anche a copertura dell'attuazione di due provvedimenti:

- legge n. 46/2021 recante la delega al Governo finalizzata al riordino, semplificazione e potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale;
- disegno di legge recante deleghe per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (AC. 2561 in corso di approvazione). Si tratta in particolare delle deleghe finalizzate all'estensione della disciplina dei congedi parentali, all'introduzione di misure per il

sostegno all'educazione dei figli, alle agevolazioni fiscali per favorire l'autonomia finanziaria dei giovani, e ad altre misure).

I citati provvedimenti non quantificano (né in via legislativa nella norma finanziaria, né nella relazione tecnica) gli oneri derivanti dagli interventi da attuare nell'esercizio delle deleghe conferite né danno conto dell'ammontare complessivo delle risorse disponibili a fini di copertura, che delimitano il quadro complessivo di compatibilità finanziaria per la definizione degli interventi previsti in attuazione delle due leggi delega.

Si segnala che l'introduzione dei nuovi benefici previsti dai citati provvedimenti determinano oneri che, in base a specifiche clausole contenute nei provvedimenti stessi, dovranno essere contenuti nei limiti delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge n. 160/2019 nonché nell'ambito delle risorse complessivamente derivanti dalla modifica o abrogazione di una serie di norme indicate dallo stesso articolo recante le norme finanziarie. Si segnala che entrambi i provvedimenti in questione richiamano il meccanismo procedurale di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009) che consente, per talune deleghe legislative, di rinviare la quantificazione e la copertura degli oneri (e, dunque, la relativa verifica parlamentare) al momento dell'adozione dei decreti legislativi.

Sarebbe dunque necessario acquisire dal Governo elementi di valutazione a conferma della congruità delle risorse del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia disponibili per il finanziamento delle misure previste dal provvedimento in esame (con un onere di per 3 miliardi di euro nel 2021), in considerazione della parziale sovrapposizione delle fonti di copertura ai fini dell'attuazione delle citate deleghe.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che l'articolo 8 provvede agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 6 del provvedimento in esame⁶, pari a 1.610 milioni di euro per l'anno 2021, e dall'articolo 5⁷, valutati in 1.390 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione, per complessivi 3.000 milioni di euro per l'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge n. 160 del 2019⁸.

⁶ L'articolo 2 disciplina l'assegno temporaneo per i figli minori, erogato dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, in favore dei nuclei familiari che non possiedono i requisiti per la titolarità degli assegni al nucleo familiare; l'articolo 6 prevede il rifinanziamento dei Centri di assistenza fiscale.

⁷ L'articolo 5 prevede la maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare.

⁸ Tale disposizione ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia", con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244

In proposito si ricorda che il citato comma 339 della legge di bilancio 2020 ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia" (cap. 3894), la cui dotazione risulta pari - alla luce del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio in corso - a 3 miliardi di euro per l'anno 2021, a 633 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1.022 milioni di euro per l'anno 2023. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare giacché il predetto Fondo, che è stato istituito proprio per essere destinato alle misure per il riordino e la sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli, presenta le occorrenti disponibilità nell'anno 2021 per far fronte agli oneri ad esso imputati.

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, successivamente oggetto di rideterminazione ad opera di provvedimenti legislativi nel frattempo intervenuti.